

Generali Italia S.p.A.

Assicurazione per le avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale euro 1.618.628.450,00 i.v. – Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto prevede un indennizzo per danni provocati ai prodotti agricoli da avversità catastrofali, di frequenza ed accessorie



#### Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione relative alle singole colture descritte in polizza, causato dalle seguenti avversità:

- ✓ catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità
- ✓ di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte
- ✓ accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole

qualora detti eventi siano indicati in polizza.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Ai fini della verifica dell'operatività della garanzia assicurativa, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da istituti o Enti Pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo s.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata



#### Che cosa non è assicurato?

- Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:
- × danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
  - × formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno; innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia; abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino incendio;
  - × danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
  - × danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
  - × danni dovuti a fitopatie;
  - × danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
  - × danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
  - × danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
  - × danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
  - × produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;
  - × i danni indicati nelle Condizioni Speciali di Assicurazione relative alle singole colture descritte in polizza,



#### Ci sono limiti di copertura?

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli di mercato. L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia; il valore di tale franchigia è indicato in polizza per ciascuna avversità assicurata.

Inoltre sono applicati limiti di indennizzo della somma assicurata, per partita al netto della franchigia e dello scoperto contrattuale, così come indicato in polizza e nelle Condizioni Speciali



#### Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia.



#### Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto. L'assicurato ha altresì l'obbligo di assicurare la produzione ordinariamente ottenibile relativa al prodotto in garanzia, e per le produzioni soggette a disciplinari, ha l'obbligo di rispettare i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Infine l'Assicurato si obbliga a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, non raccogliendo il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno.



#### Quanto e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella polizza a Generali Italia S.p.A. o presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto. Si può provvedere a ciò tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione relative alle singole colture descritte in polizza, la garanzia decorre dal terzo giorno successivo a quello di notifica per le avversità grandine e vento forte, dal sesto giorno successivo a quello di notifica per le avversità alluvione, colpo di sole e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia e sbalzo termico, dal dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità brina e gelo e dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica per l'avversità siccità. Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Per le colture a ciclo autunno-inverno la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.



#### Come posso disdire la polizza?

Nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da eventi indicati in polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile in caso il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure qualora non sia più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.